

Deliberazione della Giunta Regionale 29 marzo 2018, n. 22-6688

Legge regionale 45/1993. Presa d'atto e adesione al Protocollo d'Intesa per lo Sviluppo del Sistema Informativo Integrato su Istituti e Luoghi della Cultura, approvato in data 21 novembre 2017 dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e le Province Autonome.

A relazione dell'Assessore Ferraris:

Premesso che in coerenza con l'art. 117 della Costituzione e ai sensi degli articoli 1 e 6 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, "Codice dei beni culturali e del paesaggio", lo Stato e le Regioni favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale e ne promuovono la conoscenza.

Richiamato che:

ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, l'informazione statistica ufficiale è resa al Paese e agli organismi internazionali attraverso il Sistema statistico nazionale (SISTAN), di cui fanno parte gli uffici di statistica delle Regioni e delle Province autonome, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), e dell'art. 5 del medesimo decreto;

ai sensi dell'art. 15, comma 1 del d.lgs. n. 322/1989 l'Istat provvede alla esecuzione dei censimenti e delle altre rilevazioni statistiche previste dal Programma statistico nazionale ed affidate all'esecuzione dell'Istituto;

ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 166, l'Istat provvede a definire i metodi e i formati da utilizzare da parte delle pubbliche amministrazioni per lo scambio e l'utilizzo in via telematica dell'informazione statistica e finanziaria, nonché a coordinare modificazioni, integrazioni e nuove impostazioni della modulistica e dei sistemi informativi utilizzati dalle pubbliche amministrazioni per raccogliere informazioni utilizzate o da utilizzare per fini statistici, ai sensi dell'art. 3, comma 73 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell'art. 8, comma 2 della legge 31 dicembre 1996, n. 681;

con decreto ministeriale è stato costituito, in data 1° giugno 1992, l'ufficio di statistica del MIBACT, facente parte del Sistema statistico nazionale ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) e dell'art. 3 del d.lgs. n. 322/1989;

gli uffici di statistica delle Regioni fanno parte del Sistema statistico nazionale ai sensi degli artt. 2 e 5 del decreto legislativo n. 322/1989; nonché ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. a), c) e h) della LR 45/93 "Norme sull'attività statistica e disciplina del Servizio regionale di statistica" e che il loro compito è, tra gli altri, di promuovere e realizzare la diffusione e l'archiviazione dei dati statistici che interessano la Regione Piemonte;

il Centro Interregionale per i Sistemi informatici, geografici e statistici, denominato CISIS, è costituito al fine di garantire un efficace coordinamento di strumenti informativi e geografici e di informazione statistica, nonché per assicurare il miglior raccordo tra le Regioni, lo Stato e gli Enti locali ed è organo tecnico della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in materia di sistemi informatici, geografici e statistici.

Premesso, inoltre, che:

l'Istat è titolare della rilevazione statistica "Indagine sui musei e le istituzioni similari", prevista nel Programma statistico nazionale PSN 2017-2019 - Aggiornamento 2018-2019 (codice IST-02424), nonché dello "Studio progettuale per la rappresentazione statistica della rete delle biblioteche in Italia" (codice IST-02691), previsto nel PSN 2017-2019, volto a disegnare un modello di indagine a carattere censuario per la rilevazione delle biblioteche pubbliche e private presenti sul territorio nazionale e la descrizione delle loro caratteristiche strutturali, dei servizi offerti, delle attività svolte e dei livelli di fruizione da parte del pubblico, al fine di fornire una rappresentazione statistica

esaustiva ed aggiornata del sistema bibliotecario ed orientare le politiche settoriali a livello nazionale e territoriale e le iniziative per la promozione della lettura.

Il MIBACT, l'Istituto nazionale di statistica e le Regioni e Province autonome (in seguito indicate come 'le parti') hanno attivato una proficua collaborazione per il monitoraggio del patrimonio culturale, già formalizzata con il "Protocollo di intesa per la rilevazione dei dati e lo sviluppo di un sistema informativo integrato sugli istituti di antichità e d'arte e i luoghi della cultura non statali", approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome nella seduta del 14 giugno 2007 e sottoscritto dalle Parti in data 28 agosto 2007 poi prorogato fino al 28 agosto 2010 e successivamente convertito nel "Protocollo d'intesa per lo sviluppo del sistema informativo integrato su musei, aree archeologiche, parchi archeologici e complessi monumentali statali e non statali", approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome in data 25 luglio 2012 e prorogato in data 30 luglio 2015 sino al 31 dicembre 2017.

Preso atto che:

in data 6 luglio 2017 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome ha sancito l'Accordo tra l'Istat e le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in materia di attività statistiche, che prevede l'individuazione degli strumenti volti al miglioramento della qualità dell'informazione statistica prodotta nell'ambito del Sistan;

in attuazione degli impegni di collaborazione sottoscritti, sono state realizzate le rilevazioni statistiche previste secondo i tempi e le modalità concordate, sono state promosse la raccolta di informazioni e dati omogenei e l'integrazione delle fonti ed è stato aggiornato il Sistema informativo integrato sui musei e gli istituti similari con i dati 2015 dell'ultima rilevazione.

Dato atto che:

è stata ravvisata l'opportunità di replicare l'efficace esperienza di collaborazione inter-istituzionale maturata per la raccolta di informazioni sui musei e le istituzioni similari e di estenderla alla rappresentazione del sistema delle biblioteche presenti in Italia, al fine di aggiornare e integrare le basi informative attualmente disponibili a livello centrale e territoriale;

la raccolta sistematica di informazioni e dati relativa a istituti e luoghi della cultura sulla base di definizioni, metodologie e procedure comuni e condivise risulta necessaria a supportare la programmazione delle politiche culturali, statali e regionali, e l'attività gestionale delle amministrazioni centrali e territoriali, nonché a garantire un'adeguata rappresentazione, comparabile a livello nazionale e internazionale, delle dimensioni e caratteristiche del Sistema museale nazionale e del sistema delle biblioteche italiane.

Dato atto inoltre che:

- in data 21 novembre 2017 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome ha approvato un nuovo protocollo che ha ridefinito le modalità della collaborazione in corso e ne ha esteso l'ambito di operatività, in continuità del predetto accordo per lo sviluppo del sistema informativo integrato su musei, aree archeologiche, parchi archeologici e complessi monumentali statali e non statali;

- in data 31 gennaio 2018 il Mibact ha sottoscritto il succitato Protocollo facendo decorrere da tale data i termini di 60 giorni di cui all'art.4 del Protocollo stesso.

Richiamato che il suddetto art.4 prevede che:

"Ai fini della partecipazione alle attività previste in attuazione del presente Protocollo, le Regioni che intendono aderire devono darne comunicazione al Comitato di indirizzo e coordinamento tecnico-scientifico, di cui all'art. 3, entro 60 giorni dalla approvazione del Protocollo stesso.

Comunicando la loro adesione, le Regioni si impegnano a collaborare alla realizzazione delle attività previste in esecuzione del presente Protocollo, nel rispetto delle modalità specificate nell'Allegato tecnico, nonché concordate nell'ambito del Comitato di indirizzo e coordinamento tecnico-scientifico di cui al precedente art. 3, con particolare riferimento.

In caso di mancata adesione, l'Istat provvederà a svolgere direttamente e autonomamente tutte le attività di rilevazione, registrazione, validazione ed elaborazione dei dati previste ai fini dell'indagine e dello studio progettuale, avvalendosi delle proprie risorse tecniche ed organizzative".

Ritenuto che è opportuno assicurare la condivisione, la gestione e la diffusione di dati per le finalità di carattere statistico e amministrativo rientra nei compiti dell'amministrazione Regionale (l.r. 45/93 "Norme sull'attività statistica e disciplina del Servizio regionale di statistica").

Ritenuto pertanto di prendere atto e di aderire al suddetto protocollo d'intesa allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico della Regione Piemonte;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

La Giunta Regionale, a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

- di prendere atto e di aderire al Protocollo d'Intesa per lo sviluppo del sistema informativo integrato su istituti e luoghi della cultura approvato in data 21 novembre 2017 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome allegato alla presente deliberazione di cui fa parte integrante e sostanziale;

- di demandare all'Ufficio di Statistica, Settore Programmazione macroeconomica, Bilancio e Statistica, la comunicazione di tale adesione per le finalità di cui all'art. 4 del Protocollo stesso;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico della Regione Piemonte.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23, lett. d) del D.lgs 33/2013, sul sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)

Allegato

PROTOCOLLO D'INTESA PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO SU ISTITUTI E LUOGHI DELLA CULTURA

TRA

- l'Istituto nazionale di statistica, di seguito denominato Istat, con sede in Roma, Via Cesare Balbo n. 16, nella persona del Presidente dell'Istituto, domiciliato presso la sede sopra indicata
- le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominate Regioni, rappresentate nella persona del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, domiciliato in Roma, Via Parigi n. 11
- il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di seguito denominato MIBACT, con sede in Roma, Via del Collegio Romano, n. 27, nella persona del Ministro, domiciliato presso la sede sopra indicata.

PREMESSO CHE

- in coerenza con l'art. 117 della Costituzione e ai sensi degli articoli 1 e 6 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, "Codice dei beni culturali e del paesaggio", lo Stato e le Regioni favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale e ne promuovono la conoscenza;
- ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, l'informazione statistica ufficiale è resa al Paese e agli organismi internazionali attraverso il Sistema statistico nazionale (SISTAN), di cui fanno parte gli uffici di statistica delle Regioni e delle Province autonome, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), e dell'art. 5 del medesimo decreto;
- ai sensi dell'art. 15, comma 1 del d.lgs. n. 322/1989 l'Istat provvede alla esecuzione dei censimenti e delle altre rilevazioni statistiche previste dal Programma statistico nazionale ed affidate all'esecuzione dell'Istituto (lett. b); all'indirizzo e al coordinamento delle attività statistiche degli enti e uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale (lett. c), nonché alla promozione e allo sviluppo informatico a fini statistici degli archivi gestionali e delle raccolte dei dati amministrativi (lett. h);
- ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 166, l'Istat provvede a definire i metodi e i formati da utilizzare da parte delle pubbliche amministrazioni per lo scambio e l'utilizzo in via telematica dell'informazione statistica e finanziaria, nonché a coordinare modificazioni, integrazioni e nuove impostazioni della modulistica e dei sistemi informativi utilizzati dalle pubbliche amministrazioni per raccogliere informazioni utilizzate o da utilizzare per fini statistici, ai sensi dell'art. 3, comma 73 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell'art. 8, comma 2 della legge 31 dicembre 1996, n. 681;
- gli uffici di statistica delle Province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione alle peculiari competenze in materia statistica, applicheranno il presente protocollo in quanto compatibile con il d.lgs. 290/1993;
- con decreto ministeriale è stato costituito, in data 1° giugno 1992, l'ufficio di statistica del MIBACT, facente parte del Sistema statistico nazionale ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) e dell'art. 3 del d.lgs. n. 322/1989;
- in data 17 febbraio 2017 è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa per una collaborazione in ambito statistico tra Istat e MIBACT per lo sviluppo di attività progettuali comuni in campo turistico;
- il Centro Interregionale per i Sistemi informatici, geografici e statistici, denominato CISIS, è costituito al fine di garantire un efficace coordinamento di strumenti informativi e geografici e di informazione statistica, nonché per assicurare il miglior raccordo tra le Regioni, lo Stato e gli Enti locali ed è organo tecnico della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in materia di sistemi informatici, geografici e statistici;
- in data 6 luglio 2017 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome ha sancito l'Accordo tra l'Istat e le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in materia di attività statistiche, che prevede l'individuazione degli strumenti volti al miglioramento della qualità dell'informazione statistica prodotta nell'ambito del Sistat;
- la raccolta sistematica di informazioni e dati relativa a istituti e luoghi della cultura sulla base di definizioni, metodologie e procedure comuni e condivise è necessaria a supportare la programmazione delle politiche culturali, statali e regionali, e l'attività gestionale delle amministrazioni centrali e territoriali, nonché a garantire un'adeguata rappresentazione, comparabile a livello nazionale e internazionale, delle dimensioni e caratteristiche del Sistema museale nazionale e del sistema delle biblioteche italiane;
- l'Istat è titolare della rilevazione statistica "Indagine sui musei e le istituzioni similari", prevista nel Programma statistico nazionale PSN 2017-2019 - Aggiornamento 2018-2019 (codice IST-02424), nonché dello "Studio progettuale per la rappresentazione statistica della rete delle biblioteche in Italia" (codice IST-02691), previsto nel PSN 2017-2019, volto a disegnare un modello di indagine a carattere censuario per la rilevazione delle biblioteche pubbliche e private presenti sul territorio nazionale e la descrizione delle loro caratteristiche strutturali, dei servizi

offerta, delle attività svolte e dei livelli di fruizione da parte del pubblico, al fine di fornire una rappresentazione statistica esaustiva ed aggiornata del sistema bibliotecario ed orientare le politiche settoriali a livello nazionale e territoriale e le iniziative per la promozione della lettura.

- il MIBACT, l'Istituto nazionale di statistica e le Regioni e Province autonome hanno attivato una proficua collaborazione per il monitoraggio del patrimonio culturale, già formalizzata con il "*Protocollo di intesa per la rilevazione dei dati e lo sviluppo di un sistema informativo integrato sugli istituti di antichità e d'arte e i luoghi della cultura non statali*", approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome nella seduta del 14 giugno 2007 e sottoscritto dalle Parti in data 28 agosto 2007 poi prorogato fino al 28 agosto 2010 e successivamente convertito nel "*Protocollo d'intesa per lo sviluppo del sistema informativo integrato su musei, aree archeologiche, parchi archeologici e complessi monumentali statali e non statali*", approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome in data 25 luglio 2012 e prorogato in data 30 luglio 2015 sino al 31 dicembre 2017;
- le Parti, in attuazione degli impegni di collaborazione sottoscritti, hanno realizzato le rilevazioni statistiche previste secondo i tempi e le modalità concordate, hanno promosso la raccolta di informazioni e dati omogenei e l'integrazione delle fonti ed hanno aggiornato il Sistema informativo integrato sui musei e gli istituti similari con i dati 2015 dell'ultima rilevazione;
- le Parti hanno ravvisato la necessità e l'opportunità di replicare l'efficace esperienza di collaborazione inter-istituzionale maturata per la raccolta di informazioni sui musei e le istituzioni similari e di estenderla alla rappresentazione del sistema delle biblioteche presenti in Italia, al fine di aggiornare e integrare le basi informative attualmente disponibili a livello centrale e territoriale; le Parti ravvisano la necessità di sottoscrivere un nuovo protocollo d'intesa che ridefinisca le modalità della collaborazione in corso e ne estenda l'ambito di operatività, in sostituzione del citato *Protocollo d'intesa per lo sviluppo del sistema informativo integrato su musei, aree archeologiche, parchi archeologici e complessi monumentali statali e non statali*, il quale cessa di avere efficacia con la sottoscrizione del presente atto;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 definisce i principi e le regole per il trattamento dei dati personali effettuato da chiunque sia stabilito nel territorio dello Stato italiano;
- le forme di collaborazione interistituzionale tra le Parti previste nel presente protocollo sono state proposte, discusse e concordate nell'ambito del Comitato Paritetico Istat-Regioni in data 21 novembre 2017;

tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante del presente protocollo, le Parti, come sopra rappresentate e domiciliate,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 Oggetto e finalità

Oggetto del presente protocollo è la collaborazione tra le Parti per la produzione, lo scambio e l'utilizzo dei dati, al fine di:

- a) assicurare la raccolta sistematica di informazioni e dati anagrafici e descrittivi relativi a "istituti e luoghi della cultura" statali e non statali (come definiti in base all'art.101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio; Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ai sensi dell'articolo 10 Legge 6 luglio 2002, n. 137), massimizzando l'integrazione delle fonti disponibili in modo da garantire la loro mappatura e la produzione di dati statistici aggiornati ed esaustivi;
- b) promuovere la realizzazione, lo sviluppo e l'aggiornamento di *sistemi informativi integrati* su istituti e luoghi della cultura statali e non statali, per assicurare la condivisione, la gestione e la diffusione di dati, per le finalità di carattere statistico e amministrativo delle Parti, nell'ambito delle funzioni di rispettiva competenza e nei limiti stabiliti dalle disposizioni normative richiamate all'art. 5.

Art. 2 Modalità della collaborazione

1. Le modalità della collaborazione tra le Parti, di cui all'art. 1, sono definite nel documento allegato, che costituisce parte integrante del presente protocollo.
2. Le iniziative da realizzare in attuazione del presente protocollo per il conseguimento delle finalità indicate all'art. 1 saranno individuate e concordate dalle Parti nell'ambito del Comitato di indirizzo e coordinamento tecnico-scientifico di cui all'art. 3.
3. I contenuti delle iniziative di cui al comma 2 devono conformarsi ai seguenti obiettivi:

- a) garantire la raccolta sistematica di informazioni e dati anagrafici e descrittivi su istituti e luoghi della cultura statali e non statali sulla base di definizioni, metodologie e procedure comuni e condivise, al fine di fornire una rappresentazione uniforme e comparabile a livello nazionale e internazionale delle loro caratteristiche, attività di servizio, modalità organizzative e di fruizione;
 - b) garantire la piena accessibilità e utilizzabilità delle informazioni e dei dati raccolti in relazione alle specifiche esigenze istituzionali delle Parti, per fini sia divulgativi, sia amministrativi che statistici, fermo restando quanto previsto alla successiva lett. e);
 - c) garantire la piena accessibilità e utilizzabilità delle informazioni e dei dati raccolti da parte dell'utenza esterna, anche attraverso lo sviluppo di *sistemi informativi integrati* in grado di fornire il massimo dettaglio territoriale, fermo restando quanto previsto alla successiva lett. e);
 - d) garantire la compatibilità, rispetto ai contenuti informativi, e l'interoperabilità, in termini tecnici e organizzativi, tra i *sistemi informativi integrati* di cui alla lettera c) e gli altri eventuali database su istituti e luoghi della cultura disponibili a livello centrale e territoriale utilizzati dal MIBACT, dalle Regioni e dall'Istat per fini divulgativi, amministrativi e/o statistici;
 - e) garantire che l'accesso alle informazioni e ai dati di cui alla lettera a) da parte del MIBACT, delle Regioni, dell'Istat e dell'utenza esterna, nonché il loro utilizzo ai sensi delle lettere b) c) e d), avvenga nel rispetto dei limiti stabiliti dalle disposizioni normative di cui all'art. 5.
4. Le attività di cui al presente Protocollo sono svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In particolare, per le iniziative di natura statistica, le Regioni e il MIBACT si avvalgono degli Uffici di statistica istituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in collaborazione con le proprie strutture tecniche competenti in materia di beni culturali.
 5. Qualora le Parti lo ritengano necessario, le attività di cui al presente Protocollo possono essere disciplinate con appositi atti esecutivi, che avranno ad oggetto la ripartizione di eventuali oneri e che saranno sottoscritti dalle Parti secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti.

Art. 3

Comitato di indirizzo e coordinamento tecnico-scientifico

1. Al fine di assicurare l'attuazione del presente protocollo è istituito un Comitato di indirizzo e coordinamento tecnico-scientifico composto da:
 - n. 4 rappresentanti delle Regioni nominati dalla Conferenza delle Regioni, 2 per la materia statistica e 2 per la materia dei beni culturali, aventi diritto ad 1 solo voto per ciascun ambito;
 - n. 2 rappresentanti dell'Istat;
 - n. 2 rappresentanti del MIBACT, di cui uno espressione dell'Ufficio di statistica.
 Entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente protocollo, ciascuna Parte provvede a comunicare alle altre i nominativi dei propri rappresentanti. Ogni successiva modifica dei propri rappresentanti nel Comitato deve essere tempestivamente comunicata dalla Parte interessata alle altre Parti.
2. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati a partecipare, su richiesta dei membri del Comitato stesso, esperti competenti nelle materie di specifico interesse oggetto di trattazione, nonché rappresentanti di istituzioni e di enti competenti, in qualità di esperti esterni, in relazione alle materie in discussione per fornire eventuale supporto tecnico-scientifico.
3. Al Comitato sono affidati i seguenti compiti:
 - a) definire, tramite documenti tecnici di programmazione e attuazione, le iniziative di cui all'art. 2, comma 2, sulla base degli obiettivi indicati all'art. 2, comma 3;
 - b) coordinare le attività e le iniziative promosse sulla base del presente protocollo, in modo da garantire che la loro realizzazione e il loro sviluppo rispondano a rigorosi criteri tecnico-scientifici e siano orientati alla ricerca della massima efficacia ed efficienza nell'utilizzo delle risorse disponibili;
 - c) monitorare lo stato di attuazione delle iniziative di cui alla lett. a) e dei risultati conseguiti;
 - d) individuare le misure da adottare per la risoluzione delle problematiche eventualmente evidenziate dal monitoraggio di cui alla lett. c);
 - e) definire le iniziative utili alla piena diffusione e valorizzazione dei risultati conseguiti in esecuzione del presente protocollo.
4. Il Comitato si riunisce con cadenza almeno semestrale e ogni volta che una delle Parti lo richieda, su convocazione del Presidente. Il Presidente è scelto a rotazione annuale delle Parti tra i suoi membri; il primo anno la presidenza è assegnata ad un rappresentante dell'Istat.

5. Le riunioni del Comitato si svolgono a Roma, presso la sede dell'Istat, ovvero presso altra sede concordata tra le Parti.
6. Le decisioni del Comitato sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti prevale quello del Presidente.
7. L'Istat si riserva la facoltà di effettuare controlli qualitativi e quantitativi sui dati ricevuti dalle Parti che aderiscono al presente Protocollo, nonché sulla osservanza delle indicazioni operative, metodologiche e organizzative definite e concordate in sede di Comitato di indirizzo e coordinamento tecnico-scientifico.
8. La partecipazione ai lavori del Comitato non comporta la corresponsione di compensi, gettoni di presenza, indennità ed altri emolumenti comunque denominati.

Art. 4

Modalità di adesione delle Regioni

1. Ai fini della partecipazione alle attività previste in attuazione del presente Protocollo, le Regioni che intendono aderire devono darne comunicazione al Comitato di indirizzo e coordinamento tecnico-scientifico, di cui all'art. 3, entro 60 giorni dalla approvazione del Protocollo stesso.
2. Comunicando la loro adesione, le Regioni si impegnano a collaborare alla realizzazione delle attività previste in esecuzione del presente Protocollo, nel rispetto delle modalità specificate nell'Allegato tecnico, nonché concordate nell'ambito del Comitato di indirizzo e coordinamento tecnico-scientifico di cui al precedente art. 3, con particolare riferimento.
3. In caso di mancata adesione, l'Istat provvederà a svolgere direttamente e autonomamente tutte le attività di rilevazione, registrazione, validazione ed elaborazione dei dati previste ai fini dell'indagine e dello studio progettuale, avvalendosi delle proprie risorse tecniche ed organizzative.

Art. 5

Protezione dei dati personali e segreto statistico

1. I trattamenti di dati personali rientranti nell'ambito del presente protocollo, necessari per la realizzazione delle singole iniziative di cui all'art. 3, comma 3, lett. a), e di eventuali convenzioni esecutive sono effettuati nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (*Codice in materia di protezione dei dati personali*). I trattamenti aventi per oggetto i dati raccolti dall'Istat, dalle Regioni e dal MIBACT nell'ambito nelle proprie indagini statistiche sono inoltre vincolati al rispetto delle disposizioni dettate dagli artt. 6-*bis*, 8, 9 e 10 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in materia, rispettivamente, di trattamenti di dati personali, segreto d'ufficio, segreto statistico e accesso ai dati statistici, nonché del *Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale* (All. A.3 del d.lgs n. 196/2003).

Art. 6

Durata e oneri

1. Il presente protocollo ha durata quadriennale, a decorrere dalla data della stipula, ed è prorogabile per espressa volontà delle Parti da manifestarsi almeno 30 giorni prima della scadenza.
2. Le attività di cui al presente Protocollo sono svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica delle Parti.

Art. 7

Recesso e risoluzione

1. Ciascuna Parte ha facoltà di recedere dal presente protocollo, dandone preavviso alle altre Parti almeno tre mesi prima della data di recesso, qualora, a seguito di modifiche del quadro normativo di riferimento ovvero dei propri compiti istituzionali, venga meno l'opportunità della stessa Parte ad aderire al protocollo.
2. Il presente Protocollo può essere risolto su richiesta di ciascuna delle Parti per grave inadempimento di una delle altre rispetto agli impegni assunti ai sensi del Protocollo stesso. In tal caso, la Parte interessata notificherà alle altre la propria intenzione di avvalersi della presente clausola, invitando la Parte inadempiente a provvedere in merito alle criticità segnalate entro il termine indicato nella comunicazione. Trascorso tale periodo, se la Parte inadempiente non avrà provveduto, la risoluzione dell'accordo avverrà di pieno diritto, fatti salvi gli obblighi derivanti da inadempimento colposo e ferma restando qualsiasi altra azione per il risarcimento di ogni conseguente danno. La risoluzione dell'accordo può inoltre intervenire su richiesta di ciascuna delle Parti per cause documentate di forza maggiore e per le altre cause previste dall'ordinamento giuridico.

Art. 8
Foro competente e disposizioni finali

1. A decorrere dalla data di sottoscrizione del presente protocollo, cessa l'efficacia del *Protocollo d'intesa per lo sviluppo del sistema informativo integrato su musei variamente denominati, aree archeologiche, parchi archeologici e complessi monumentali statali e non statali* approvato dalle stesse Parti presso la Conferenza Permanente per i rapporti Stato-Regioni (atto n. 121/CSR 25.07.12 e successive proroghe).
2. Il presente protocollo d'intesa, redatto in triplice copia, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso e a spese del richiedente. Per eventuali controversie è competente il Foro di Roma.

Roma,

Per l'Istat
IL PRESIDENTE

Per le Regioni e le Province Autonome
IL PRESIDENTE
DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

Per il MIBACT
IL MINISTRO